



## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMOTTO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore - MICHELE GRAZIADEI

Seduta del 07/10/2020

### FATTO

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 11/05/2020, con il ricorso all'ABF la parte ricorrente ha riferito di aver stipulato un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente dopo il pagamento di 48 rate sulle 120 complessive. Ha affermato che il "costo complessivo del credito" è la somma di tutti i costi applicati ad un prestito in funzione alla sua durata ed è espresso in misura percentuale e in funzione d'anno dall'indice TAEG, il quale non può subire variazioni (aumenti spropositati) in ragione dell'estinzione anticipata del finanziamento. Il metodo corretto di calcolo dell'equa riduzione del costo complessivo del credito, quindi, può solo essere quello proporzionale al tempo.

Ha pertanto chiesto alla luce della sentenza "Lexitor" e del successivo adeguamento della Banca d'Italia (prot. n.1463869/19) il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 4.936,68 di cui: € 940,32 a titolo di "commissioni bancarie"; € 940,32 a titolo di "commissioni finanziarie"; € 3.996,36 a titolo di "commissioni di intermediazione", nonché gli interessi legali dalla data dell'estinzione anticipata del finanziamento.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario ha affermato che, oltre agli interessi, il rimborso di cui spetta la restituzione in favore di parte ricorrente sono le commissioni [nome intermediario] in qualità di mandataria del Finanziatore per la gestione del finanziamento (sezione 2, lett. b) del Modulo SECCI), spese per le comunicazioni periodiche (lett. e) comunque GRATUITE e le spese di incasso quote (lett. f). Gli oneri di cui al punto g) e h) verranno, invece, rimborsati dalla Compagnia



Assicurativa. L'intermediario ha inoltre svolto considerazioni sulla non spettanza del rimborso dei costi/oneri up front (gli oneri di cui alla lett. a) Commissioni a [nome intermediario] in qualità di mandataria del Finanziatore per il perfezionamento del finanziamento, c) Provvigioni all'intermediario del credito e d) Imposte e tasse, già interamente maturate in quanto facenti riferimento all'attività di perfezionamento del finanziamento. Tali voci, infatti, si riferiscono alla fase preliminare di conclusione del finanziamento (cfr. doc. 1, Modulo SECCI, sezione 4); ha affermato l'irrelevanza della sentenza "Lexitor" sulla base delle seguenti considerazioni: Le Direttive europee non hanno efficacia orizzontale nei rapporti tra privati (cfr. cfr. ad es. CGUE Grande Sezione, 24/01/2012, C-282/10, *Dominguez*, punti 33 e 42; Cass. civ., Sez. lavoro, 14 settembre 2009, n. 19771 Tribunale di Napoli con sentenza n. 10489/2019); Non è possibile superare l'inefficacia orizzontale della direttiva interpretata dalla Lexitor, invocando il principio di interpretazione del diritto nazionale in senso conforme a quella del diritto comunitario in quanto l'obbligo di interpretazione conforme sussiste solo purché ciò non implichi "un'interpretazione contra legem del diritto nazionale" (CGUE Grande Sezione, 24/01/2012, C-282/10, *Dominguez*, cit., punti 24-25); Il diritto nazionale impone al giudice di attenersi anzitutto al "significato proprio delle parole secondo la connessione di esse" e vieta di discostarsi dal tenore letterale della norma, ove questo sia chiaro (cfr. Cass. civ. Sez. III, 4 ottobre 2018, n. 24165: negli stessi termini cfr. Cass. civ. Sez. V, Sent. 12 novembre 2019, n. 29164; Cass. civ. Sez. lavoro, n. 20808/2016 e n. 3382/2009); In base al cristallino dettato letterale dell'art. 125-sexies T.U.B., la "riduzione del costo totale del credito" di cui all'art. 125-sexies T.U.B. non riguarda indiscriminatamente tutte le voci che compongono il costo totale del credito, avendo il Legislatore nazionale circoscritto tale riduzione ad alcune soltanto delle voci di costo non è pertanto giustificabile l'affidamento ad altri criteri interpretativi, da parte del giudice nazionale o dell'ABF; Il rimborso indiscriminato di tutti gli oneri, inclusi quelli già interamente sostenuti e non più recuperabili dal finanziatore si traduce in una sua sproporzionata penalizzazione; In ogni caso, i principi posti dalla sentenza *Lexitor* non potrebbero comunque applicarsi retroattivamente nell'interpretazione dell'art. 125-sexies, c. 1 T.U.B. e non potrebbero applicarsi a rapporti contrattuali sorti prima della pubblicazione della sentenza *Lexitor* e a tale data finanche già estinti. Ha affermato che, ferme le ragioni di inapplicabilità della sentenza "Lexitor" al caso in esame, resta il fatto che comunque essa non consentirebbe alcun rimborso per le "Provvigioni all'intermediario del credito" di cui alla lett. b) del contratto poiché la motivazione della sentenza *Lexitor*, concerne i soli costi che il finanziatore determina unilateralmente e non anche quelli che il medesimo subisce per effetto di imposizione da parte di terzi (ad esempio le imposte) o di sua contrattazione con terzi (*in primis* le commissioni di intermediazione); Ha pertanto chiesto il rigetto del ricorso e delle domande con esso avanzate in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto.

Parte ricorrente, nelle proprie repliche alle controdeduzioni, ha ribadito il diritto del consumatore alla restituzione di tutte le commissioni non maturate incluse nel costo complessivo del credito. Parte ricorrente ha altresì citato recenti sentenze dalle quali si evince: 1. la rimborsabilità di tutte le commissioni incluse nel TAEG nella quota non maturata in funzione del tempo; 2. l'applicazione del metodo proporzionale per il calcolo delle somme da restituire al consumatore.

Ha pertanto confermato la propria richiesta di rimborso di tutte le commissioni non maturate, al netto di quanto già rimborsato, applicando il criterio del pro rata.

## DIRITTO

La parte ricorrente ha dato atto che il prestito è stato estinto dopo 48 rate sulle 120 complessive, sulla base del conteggio estintivo in atti. Da tale conteggio estintivo risultano abbuonati € 7.578,98 a titolo di interessi corrispettivi non maturati (su € 19.457,89 complessivamente previsti per l'intera durata del contratto) ed € 940,32 a titolo di "commissioni della mandataria".

Le condizioni contrattuali applicate al ricorrente sono per una voce da ricondurre al novero degli oneri *recurring* ("commissione per la gestione del credito"), la quale per pacifico orientamento dei Collegi deve essere restituita secondo il metodo *pro quota*. Sono invece



da ricondurre alla tipologia delle commissioni *up front* le voci “commissioni per il perfezionamento lett A, e le provvigioni intermediario del credito – lett. C.

L’intermediario resistente ritiene che questi oneri non siano da restituire al ricorrente, e svolge al riguardo serrate argomentazioni circa l’inapplicabilità nella specie delle statuizioni della Corte di giustizia nella sentenza *Lexitor*, riportate nella parte in fatto. E’ innanzitutto da chiarire che non sorge questione di efficacia orizzontale nei rapporti interprivati delle direttive in relazione al caso di specie, ma unicamente di interpretazione del disposto dell’art. 125 sexies del TUB, la quale deve essere condotta secondo i principi dell’interpretazione conforme al diritto dell’Unione. E’ inutile richiamare in proposito il canone ermeneutico sancito dall’art. 12 delle preleggi - vale a dire il significato proprio delle parole nella loro connessione – in quanto il ricorso a tale canone non risolve il problema ermeneutico, dato che la formula di cui all’art. 125-sexies TUB, relativa all’ipotesi di estinzione anticipata del rapporto, presenta la stessa ambiguità letterale su cui ha dovuto pronunciare la Corte di giustizia nel suddetto caso, come si evince consultando il tenore della norma del T.U.B citata, per la parte rilevante:

“In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.”

L’ambiguità risulta dal fatto che la riduzione di cui parla la norma ha precisamente per oggetto il costo totale del credito, per come è definito dall’art. 125 quinquies lett. d) T.U.B. in termini comprensivi anche degli oneri *up front*:

“«costo totale del credito» indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza”.

Per questa ragione la sentenza *Lexitor* è pertinente rispetto all’interpretazione della legislazione italiana, sebbene sia resa su un rinvio preliminare alla Corte di giustizia sollevato davanti ad un giudice polacco. Quanto al lamentato carattere retroattivo della sentenza *Lexitor*, esso è inerente alla natura interpretativa del provvedimento, che ha natura dichiarativa del diritto vigente. Si tratta dello stesso effetto che consegue nel nostro ordinamento la sentenza di Cassazione resa su un punto di diritto controverso. Per tutte queste ragioni il Collegio di Torino ritiene di allineare la propria pronuncia alle statuizioni del Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019:

*“Poiché le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto), non può dubitarsi che detta interpretazione sia ineludibile anche nel caso di specie, sottoposto com’è sia all’art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all’art.3 della Direttiva, sia all’art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell’art.16 par.1 della stessa Direttiva.*

[..]

*Ne discende che l’art.125 sexies TUB, integrando la esatta e completa attuazione dell’art.6 della Direttiva, come questa va letto e applicato nel senso indicato dalla*



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

*CGUE, come se dicesse cioè (anzi, come se avesse detto fin dalla sua origine) che il diritto alla riduzione del costo del credito in caso di anticipata estinzione del finanziamento coinvolge anche i costi up front, al di là di ogni differenza nominalistica o sostanziale, pur esistente, con gli altri costi.*

E' poi da escludere che le provvigioni intermediario siano da ritenere costi che l'intermediario resistente subisce per effetto di determinazioni di terzi, in quanto essi risultano da libera scelta del mutuante di avvalersi di un intermediario per la conclusione del contratto. Tali provvigioni, d'altra parte, rientrano certamente nel costo totale del credito.

Il Collegio di Coordinamento ritiene che nella restituzione della parte *up front* delle commissioni: -"il criterio preferibile (...) sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale". Il Collegio di Torino ritiene a sua volta di accogliere tale indicazione, e quindi regola la restituzione degli oneri *up front* secondo il suddetto criterio.

Sulla scorta delle più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (*up front* e *recurring*) contenute nel contratto e in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/19 del Collegio di Coordinamento, è da restituire la somma risultante in tabella:

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	5,96%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,95%

  

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
Comm. per il perfezionamento - lett. A				1.567,20	Upfront	38,95%	610,36		610,36
Comm. per la gestione - lett. B				1.567,20	Recurring	60,00%	940,32	940,32	0,00
Provvigioni intermediario del credito - lett. C				6.660,60	Upfront	38,95%	2.594,05		2.594,05
<b>Totale</b>				<b>9.795,00</b>					<b>3.204,41</b>

L'importo come sopra calcolato (€ 3.204,41) non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente (€ 4.936,68) che ha calcolato l'importo di tutte le voci di costo applicando il criterio del pro rata e non ha tenuto conto del rimborso avvenuto in sede di conteggio estintivo.

La parte ricorrente ha chiesto la corresponsione degli interessi legali dalla data dell'estinzione anticipata del finanziamento

**P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 3.204,41, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA